



**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ASSICURATIVO DEI RISCHI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E PER LA
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

(art. 66 e 67 Codice Contratti e Linee Guida ANAC n. 14 del 06/03/2019)

Premesse

FINAOSTA S.p.A. è società *in house* della Regione Valle d’Aosta, istituita con l.r. 16/1982, poi sostituita con l.r. 7/2006, e ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere e a compiere tutte quelle attività o a porre in essere tutti quegli interventi che, direttamente o indirettamente, favoriscano lo sviluppo socio-economico del territorio regionale, in armonia con le direttive della Regione, mediante l’attività di erogazione di finanziamenti e la partecipazione a quote di capitale di imprese operanti nel territorio regionale.

FINAOSTA è iscritta all'Albo unico degli intermediari finanziari tenuto da Banca d’Italia ex art. 106 T.U.B. al n. 114 ed è Capogruppo del gruppo finanziario FINAOSTA iscritto all’albo dei gruppi finanziari ex art. 109 T.U.B..

Considerato l’art. 66 del codice dei contratti “Consultazioni preliminari di mercato”, il quale stabilisce che *“prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto (omissis). Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”*, si ritiene opportuno attivare una consultazione preliminare di mercato avviando un dialogo informale con gli operatori economici e/o con soggetti comunque esperti dello specifico settore di mercato prima dell’indizione di una procedura di



affidamento, al fine di individuare le soluzioni “tecniche” in grado di soddisfare al meglio i fabbisogni di FINAOSTA.

La definizione delle coperture assicurative per FINAOSTA costituisce materia molto complessa dovuta:

- ✓ alla natura sia pubblica che privata (settore del credito) della scrivente società *in house*;
- ✓ al tipo di coperture richieste, considerato il trend, in aumento, di sinistri, di cause intentate e dell'importo delle condanne che ha provocato un generale allarme e ripercussioni economiche tra gli assicuratori.

Finalità e oggetto della consultazione preliminare

Predisposizione del testo di polizza per l'affidamento del servizio assicurativo dei rischi per la responsabilità civile patrimoniale e per la responsabilità amministrativa e contabile.

La consultazione preliminare di mercato è propedeutica a confrontare esperienze ed acquisire conoscenze tecniche, al fine di una migliore predisposizione degli atti di gara, conciliando le esigenze della stazione appaltante con l'offerta del mercato.

Indicazioni operative

FINAOSTA ha predisposto un testo di polizza *ad hoc* finalizzato alla copertura dei rischi per la responsabilità civile patrimoniale e per la responsabilità amministrativa e contabile della società (c.d. “colpa lieve”).

Si chiede un contributo documentale dal quale sia possibile evincere:

- ✓ se i contenuti della polizza proposta siano ritenuti adeguati e allineati con riferimento alle polizze presenti sul mercato (nel caso in cui non fossero ritenuti tali, si chiede di evidenziare le clausole non ritenute adeguate e allineate);
- ✓ aspetti di miglioramento dei contenuti della polizza proposta.

In allegato al presente avviso si mette a disposizione estratto della bozza di capitolato d'oneri relativo al servizio in oggetto al fine di acquisire eventuali osservazioni nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..



Tempi di esecuzione stimati

La polizza dovrà essere affidata entro 30 aprile 2020, data di inizio della copertura assicurativa.

Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare tutti i soggetti in grado di fornire le informazioni richieste.

In particolare saranno approfondite le proposte provenienti da Compagnie Assicurative, autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa per i rischi oggetto di assicurazione.

Modalità di partecipazione alla consultazione

Gli operatori dovranno trasmettere:

- un modulo di partecipazione alla consultazione (in allegato);
- un contributo documentale con i contenuti sopra indicati (*Indicazioni operative*).

I contributi informativi saranno resi gratuitamente.

Gli operatori economici potranno formulare il proprio contributo, esclusivamente per iscritto, entro il giorno **30 settembre 2019** ore **16:00** al seguente indirizzo PEC: gare.finaosta@legalmail.it

Potrà essere allegato anche del materiale informativo (es. fascicolo informativo di polizza).

Riserva di discrezionalità amministrativa e assenza di pretese o affidamenti di qualsivoglia natura da parte degli operatori economici

Obiettivo della presente consultazione non è l'affidamento di alcun contratto ma la raccolta di informazioni attraverso la consultazione degli operatori economici qualificati sul mercato nel settore di riferimento, propedeutica alla redazione degli atti per la successiva procedura di affidamento da esperire.

Si tratta, quindi, di una fase preliminare avente semplice scopo conoscitivo dei prodotti attualmente presenti sul mercato, conseguentemente, la partecipazione a detta consultazione non determina aspettative né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna il committente a nessun titolo nei confronti degli operatori economici interessati.



FINAOSTA si riserva la facoltà di interrompere o sospendere la consultazione con i partecipanti in qualsiasi momento del procedimento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

L'acquisizione del servizio oggetto della presente consultazione è subordinata all'apposita procedura che sarà espletata ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 50/2016.

Effetti di incompatibilità determinati dalla partecipazione alla consultazione

FINAOSTA elaborerà le risultanze del procedimento di consultazione le quali saranno pubblicate sul profilo Committente (in forma anonima), nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 67 comma 2 d.lgs. 50/2016.

FINAOSTA garantisce il rispetto del principio di parità di trattamento dei partecipanti. La documentazione trasmessa potrà essere utilizzata nella predisposizione del capitolato di gara, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Trattamento dei dati personali

FINAOSTA S.p.A. garantisce il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali contenute nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali.

Ulteriori informazioni

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla stazione appaltante dal partecipante attraverso la trasmissione via email all'indirizzo di posta elettronica acquisti@finaosta.com.

Aosta, 13 agosto 2019

Allegato A "Modulo di partecipazione"

Allegato B: "Estratto della bozza di capitolato"

**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ASSICURATIVO DEI RISCHI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E PER LA
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ (____) codice fiscale _____
in qualità di _____
dell’operatore economico _____
con sede legale in _____ (____) Via _____
Codice fiscale _____ Partita IVA _____
Telefono _____ Telefax _____
e-mail _____ PEC _____

con la presente DICHIARA

- che, al fine dell’invio a cura di FINAOSTA S.p.A. di eventuali comunicazioni e/o richiesta di informazioni relative all’avviso in oggetto, l’indirizzo PEC autorizzato è:

- di voler partecipare alla Consultazione preliminare di mercato secondo le modalità prestabilite dalla FINAOSTA S.p.A.;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Data _____

Firma _____

Allegato B “Condizioni minime di polizza”

<p>Assicurati</p>	<p>Rivestono la qualifica di Assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) FINAOSTA S.p.A.; b) gli amministratori e i sindaci della Contraente in carica nel periodo di efficacia dell'Assicurazione; c) il direttore generale e i dipendenti in servizio nel periodo di efficacia dell'Assicurazione; d) i componenti, anche se non dipendenti o non facenti parte dell'organo di amministrazione o di controllo della Contraente, dell'Organismo di vigilanza istituito presso la FINAOSTA S.p.A. in applicazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in carica nel periodo di validità dell'assicurazione.
<p>Oggetto</p>	<p>La Compagnia Assicurativa si obbliga a tenere indenne gli Assicurati dal pagamento delle somme che gli stessi siano obbligati ad effettuare, a titolo di perdite patrimoniali, nel caso di richieste di risarcimento avanzate in conseguenza di danni causati da un Atto Illecito compiuto da uno o più Assicurati, o a questi imputabile a titolo di responsabilità oggettiva.</p> <p>Si intende per Atto illecito qualsiasi azione od omissione posta in essere con negligenza, imprudenza o imperizia da un Assicurato nell'ambito delle funzioni o mansioni svolte in nome e per conto di FINAOSTA S.p.A., in violazione di obblighi e/o doveri stabiliti dalla legge, da regolamenti, dall'Atto costitutivo, dallo Statuto o da delibere assembleari o consiliari di FINAOSTA S.p.A., che cagioni un danno a terzi, a FINAOSTA S.p.A., al socio di FINAOSTA S.p.A., ad un Ente Pubblico o alla Pubblica Amministrazione.</p> <p>Sono incluse e coperte dall'Assicurazione anche le richieste di risarcimento avanzate nei confronti di uno o più Assicurati ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393bis, 2394, 2394bis, 2395, e 2396 C.C..</p> <p>Sono escluse le Perdite Patrimoniali conseguenti a qualsivoglia ipotesi di Responsabilità amministrativa e di Responsabilità amministrativo-contabile che gravino personalmente su uno o più Assicurati.</p> <p>Salvo quanto previsto sotto nei “Rischi esclusi dall'assicurazione”, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o ciascun Assicurato dal pagamento delle somme che gli stessi siano obbligati ad effettuare a titolo di Perdite Patrimoniali nel caso di Richieste di Risarcimento avanzate in conseguenza di Danni causati da un Atto Illecito da uno o più Assicurati, o a questi imputabile a titolo di responsabilità oggettiva.</p> <p>In ogni caso, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne FINAOSTA S.p.A. per le conseguenze patrimoniali derivanti da comportamenti alla stessa imputabili anche a titolo di colpa grave e/o da comportamenti tenuti da soggetti del cui operato debba rispondere.</p> <p>L'Assicuratore si obbliga altresì a tenere indenne il Contraente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) qualora si sia prodotta una differenza tra l'ammontare delle somme che lo stesso Contraente abbia pagato a terzi a titolo di Perdite Patrimoniali in conseguenza di Danni causati da un Atto illecito compiuto da uno o più Assicurati e l'ammontare delle somme che, in relazione al medesimo Atto illecito, la Corte dei Conti abbia posto a personale carico dell'Assicurato a titolo di Responsabilità Amministrativa o di Responsabilità Amministrativo-Contabile per colpa grave; b) qualora si sia prodotta una differenza tra il pregiudizio economico sofferto dal Contraente in conseguenza della Responsabilità Amministrativa o della Responsabilità Amministrativo-Contabile per colpa grave di uno o più Assicurati e l'ammontare delle somme che la Corte dei Conti, nell'esercizio del proprio potere riduttivo, abbia posto a personale carico dell'Assicurato. <p>L'assicurazione comprende anche le Perdite Patrimoniali conseguenti a</p>

	<p>smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina e le Perdite Patrimoniali che il Contraente sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi a seguito di errori degli Assicurati.</p>
<p>Rischi esclusi dall'assicurazione</p>	<p>L'Assicurazione non opera in caso di Danni materiali, nonché in caso di Perdite Patrimoniali conseguenti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, sottrazione di cose, furto, rapina od incendio, salvo quanto previsto sopra; attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali o organi di controllo e/o revisione di società presso enti pubblici e/o enti privati, quando non sia svolta su nomina, designazione o in rappresentanza del Contraente; stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni obbligatorie, nonché conseguenti ad ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi; azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo o di colpa grave accertati con provvedimento definitivo dell'autorità competente, fermo restando quanto sopra previsto; ai sensi dell'art. 3, comma 59, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono altresì escluse le Perdite Patrimoniali conseguenti a qualsivoglia ipotesi di Responsabilità amministrativa e di Responsabilità amministrativo-contabile che gravino personalmente su uno o più Assicurati, fermo restando quanto sopra previsto; inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale; calunnia, ingiuria, diffamazione; violazioni fiscali, penalità e simili perdite patrimoniali conseguenti direttamente o indirettamente a violazioni in materia fiscale e tributaria, sanzioni, multe, ammende, contravvenzioni, sovrattasse, tranne nei casi in cui siano considerate assicurabili dalla legge; discriminazione razziale, sessuale o religiosa; possesso, custodia o uso, da parte dell'assicurato, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, ed in ogni caso qualsiasi responsabilità civile da circolazione stradale.
<p>Spese comprese nell'assicurazione</p>	<p>Si specifica che la garanzia opera in particolare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore; qualora la controversia riguardi più assicurati, sono garantite le spese per l'intervento di un legale per ciascun assicurato; - le spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato o di transazione autorizzata dalla Società; - le spese del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti; - le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale); - il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari; - le spese per la registrazione degli atti giudiziari; - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; - le spese di domiciliazione necessarie, nonché le indennità di trasferta di un legale e un consulente /perito; - le indennità per la mediazione, se obbligatoria; - le spese di assistenza stragiudiziale;

	<p>- le spese degli arbitri e del legale, nell'ipotesi in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.</p> <p>Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto (1/4) del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta per il danneggiamento superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto (1/4) del massimale di cui sopra.</p>
Copertura e retroattività	L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se relative a comportamenti antecedenti l'inizio del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste non siano state ancora presentate agli Assicurati.
Massimali	Il capitolato di polizza oggetto della gara prevede un massimale di euro 7.000.000,00 per ciascun sinistro, e un massimale annuo di euro 14.000.000,00 nel caso di più sinistri.
Durata	36 mesi.
Garanzia postuma	<p>L'assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento avanzate nei 5 anni successivi alla data di scadenza della polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere nel corso di validità della medesima.</p> <p>Nel caso di cessazione dalla carica, morte, pensionamento, dimissione volontaria dell'Assicurato, o di cessazione da parte del medesimo dell'attività assicurata per qualsiasi motivo (tranne il licenziamento per giusta causa), l'assicurazione sarà altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei 10 anni successivi alla cessazione dell'attività assicurata, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere nei 5 anni precedenti la data di inizio della presente polizza o nel corso di validità della medesima.</p>
Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale	La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale e, in particolare, le Perdite Patrimoniali conseguenti a licenziamento ingiustificato, cessazione, inadempimento del contratto di lavoro scritto o verbale, diffamazione, demansionamento, maltrattamenti, grave mancanza di considerazione o discriminazione.
Attività di rappresentanza	L'Assicurazione comprende gli incarichi svolti dai singoli Assicurati su nomina, designazione o in rappresentanza del Contraente, in organi collegiali presso società, enti pubblici o privati. L'Assicurazione vale limitatamente alla quota di responsabilità per la quale l'Assicurato è tenuto al risarcimento.



<p>Perdite patrimoniali per l'attività derivante dal decreto legislativo n. 81/2008</p>	<p>A condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito idoneo corso di formazione richiesto dalla legge, la copertura assicurativa, ferme le altre condizioni ed esclusioni di polizza, è operante anche per la responsabilità posta a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), e in genere di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.</p> <p>Sono, pertanto, comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Datore di lavoro" o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del d.lgs. 81/2008; 2. "Committente" o "Responsabile dei lavori" o "Coordinatore per la progettazione" o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori", e simili ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
<p>Attività speciali.</p>	<p>Risultano coperte dalla garanzia di cui alla presente Assicurazione anche i Sinistri inerenti le attività svolte, su incarico del Contraente, dai singoli Assicurati relative al trattamento dei dati personali di cui alla normativa pro tempore vigente in materia di tutela e protezione e dati ed in particolare dal Regolamento UE 2016/679, ed eventuali modifiche.</p> <p>Risultano, inoltre, coperti dalla presente Assicurazione i Sinistri inerenti le attività svolte, su incarico del Contraente, dai singoli Assicurati in materia di appalti e contratti pubblici di cui alla normativa pro tempore vigente e in particolare ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed eventuali modifiche ed integrazioni.</p> <p>L'Assicurazione comprende infine i Sinistri inerenti le attività svolte nell'ambito di un procedimento amministrativo così come disciplinato dalla l. 241/1990, nonché dalla legge della Regione Valle d'Aosta 19/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>
<p>Franchigia</p>	<p>L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una scoperto del 5% per ogni sinistro da calcolarsi entro un minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) ed un massimo di Euro 2.500,00.</p>